

STATUTO

CAMPANIA MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: OTTAVIANO NA VIA TRAVERSA
UMBERTO I 20

Numero REA: NA - 846565

Codice fiscale: 06886801213

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-04-2011 - Statuto completo	2
--	---

	ammonta a circa Euro 1.200,00 (milleduecento e centesimi ze-	
	ro) importo comprensivo di imposte, tasse, altre anticipazio-	
	ni e spese, nonchè di onorari e diritti notarili;	
	c) La società cooperativa è costituita sotto l'osservanza	
	delle norme di legge e di quelle fissate dal presente atto	
	costitutivo e dallo:	
	STATUTO SOCIALE	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 DENOMINAZIONE SOCIALE	
	1.1 E' costituita, in conformità al disposto degli artt. 2511	
	e segg. cod. civ., e nel rispetto dei dettami di cui alla	
	Legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche ed in-	
	tegrazioni, una società cooperativa sociale a mutualità pre-	
	valente denominata	
	"CAMPANIA MULTISERVIZI Società Cooperativa Sociale".	
	1.2 La società, la quale si propone di agire con i terzi ed è	
	disciplinata, in conformità al disposto dell'art. 2519	
	cod.civ., dalle norme dettate in tema di società a responsa-	
	bilità limitata in quanto compatibili, dovrà assolvere al-	
	l'obbligo di indicare negli atti e nella corrispondenza il	
	numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutua-	
	lità prevalente.	
	1.3 La società potrà, nel rispetto della normativa vigente,	
	essere parte di gruppi cooperativi paritetici, nonchè, con	

	deliberazione dei soci, aderire ad associazioni nazionali di	
	categoria ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede legale.	
	ART. 2 SEDE E DOMICILIO DEI SOCI	
	2.1 La società ha sede legale in Ottaviano (NA) , all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese tenuto nella competente C.C.I.A.A. di Napoli ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.	
	2.2 Il domicilio dei soci, per quanto attiene ai loro rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.	
	I soci stessi sono tenuti a comunicare, entro dieci giorni, le variazioni del proprio domicilio a mezzo lettera raccomandata, anche recapitata a mano, indirizzata all'organo amministrativo.	
	2.3 L'organo amministrativo potrà provvedere al trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di cui al primo comma, nonché all'istituzione ed alla soppressione di filiali, agenzie, depositi, uffici, sedi operative, rappresentanze e recapiti tanto in Italia che all'estero. La società potrà, altresì, dotarsi, nel rispetto della normativa vigente, e, in particolare del disposto dell'art. 2299 cod.civ., di sedi secondarie, munite e/o non di rappresentanza stabile.	
	ART. 3 DURATA	
	La società ha durata sino alla data del 31 dicembre 2050 , e	

	potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei so-	
	ci. In difetto si intenderà prorogata a tempo indeterminato,	
	fatto salvo, in tale ipotesi, il diritto di recesso dei soci	
	da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa con qualsiasi	
	mezzo finalizzato ad assicurare la prova dell'avvenuto rice-	
	vimento all'indirizzo della sede legale.	
	ART. 4 OGGETTO SOCIALE	
	4.1 La Cooperativa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1,	
	lett.a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e succes-	
	sive modifiche ed integrazioni, persegue l'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana ed all'integrazione so-	
	ciale dei cittadini, ispirandosi ai principi della solida-	
	rietà e della promozione umana, con lo scopo di prevenire e	
	superare ogni forma di emarginazione sociale nei confronti di	
	soggetti in stato di particolare difficoltà fisica, psichica,	
	sociale e/o ambientale, attraverso il lavoro produttivo svol-	
	to insieme dai soci lavoratori abili e disabili, in stretto	
	legame con le esigenze del territorio ed in equilibrato rap-	
	porto con gli enti pubblici.	
	4.2 La Cooperativa si configura, pertanto, come "cooperativa	
	sociale a scopo plurimo", così come espressamente prevista e	
	disciplinata dalla Circolare del Ministero del Lavoro n. 153	
	dell'8 novembre 1996 e nel rispetto della legge n. 59/1992, e	
	successive modifiche ed integrazioni.	
	4.3 Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà so-	

	ziale, ai sensi dell'art.10, comma 1, lettera b), del D.Lgs.	
	4 dicembre 1997, n.460 ed intende operare nel campo sociale	
	attraverso lo svolgimento di attività diverse, comunque non	
	vietate alle Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale,	
	finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggia-	
	te.	
	4.4 La Cooperativa intende promuovere le condizioni so-	
	cio-culturali per il graduale inserimento delle persone sud-	
	dette nella società, in attività lavorative confacenti, ivi	
	comprese le attività gestite nei propri centri. L'attività	
	sarà necessariamente svolta in forma intersettoriale per fa-	
	vorire l'orientamento dei soci verso le funzioni più adeguate	
	alle capacità ed attitudini di ciascuno, evitando in pari	
	tempo l'effetto negativo della loro ripetitività. Sulla base	
	di tali principi fondamentali, la Cooperativa intende dar vi-	
	ta ad una organizzazione in concorso con la solidale parteci-	
	pazione del gruppo sociale di riferimento che persegua fina-	
	lità sociali, economiche ed educative, affinché, attraverso	
	il lavoro, possa realizzarsi piena integrazione tra i sogget-	
	ti di pari dignità umana e sociale.	
	4.5 La cooperativa, senza fini di speculazione privata ed in	
	spirito di mutualità ai sensi e per gli effetti art. 2511 e	
	ss. cod.civ., ha per oggetto l'esercizio delle seguenti atti-	
	vità:	
	- Attività riconducibili alla lettera A) dell'art.1 della	

	legge 381/91:	
	a) l'assistenza ad invalidi fisici, psichici e sensoriali; a-	
	gli ex degenti di istituti psichiatrici; ai soggetti in trat-	
	tamento psichiatrico; ai tossicodipendenti; agli alcolisti;	
	ai minori; ai minori in età lavorativa in situazione di dif-	
	ficoltà familiare; ai condannati ammessi alle pene alternati-	
	ve; alle persone in situazioni di difficoltà familiare e re-	
	lazionale di qualunque genere e natura; donne in difficoltà	
	e/o vittime di violenza e violenza familiare o soggette alla	
	tratta, alle persone affette e sofferenti di invalidità psi-	
	chica, fisica e sociale di qualsiasivoglia tipo ed entità;	
	alle persone svantaggiate appartenenti alle aree della de-	
	vianza e della emarginazione giovanile ed adulta; ai lavora-	
	tori svantaggiati ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett.a) e	
	b), della legge 13 giugno 2006, n. 118;	
	b) l'espletamento di attività educative, formative e di sup-	
	porto scolastico ed extra scolastico per minori ed adulti;	
	c) la gestione di spazi socio-educativi ed il trasporto per	
	l'integrazione dei soggetti svantaggiati;	
	d) l'erogazione di servizi di assistenza infermieristica e	
	sanitaria a carattere domiciliare oppure realizzata presso	
	centri appositamente allestiti o messi a disposizione da enti	
	pubblici o privati;	
	e) l'attività di ricerca, di organizzazione di convegni, di	
	seminari di studio, di spettacoli, di stampa e di documenta-	

	zione finalizzata alla sensibilizzazione sui problemi di per-	
	sone o gruppi culturalmente svantaggiati;	
	f) la realizzazione di tutte quelle attività ed iniziative	
	che possono promuovere la "formazione della persona", privi-	
	legiando quelle che possano favorire maggiormente la parteci-	
	pazione di persone emarginate e svantaggiate e che comunque	
	rispondano ai bisogni della comunità.	
	- Attività riconducibili alla lettera B) dell'art. 1 della	
	legge n. 381/91:	
	a) l'esercizio in conto proprio o di terzi dell'attività e-	
	dilizia in genere anche mediante lavori di restauro, ristrutturazioni e recupero del patrimonio edilizio preesistente av-	
	valendosi di interventi di edilizia sovvenzionata e conven-	
	zionata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; l'ese-	
	cuzione di costruzioni civili, industriali, monumentali com-	
	plete di impianti e di opere connesse ed accessorie, di lavo-	
	ri di difesa e sistemazione agraria, forestale e di verde	
	pubblico, di lavori bonifica, di lavori ferroviari, di lavori	
	idraulici, di lavori marittimi, di lavori fognari, di costru-	
	zioni e pavimentazioni stradali, lavori di pubblica illumina-	
	zione; l'attività di esplorazione del sottosuolo con mezzi	
	speciali e rilevamenti topografici, di fondazioni speciali,	
	opere di consolidamento, opere di cemento armato, opere spe-	
	ciali nel sottosuolo; l'esecuzione dei lavori di demolizione,	
	scavo, di movimento terra, di trivellazione, nonché i lavori	

	di verniciatura e tinteggiatura, di carpenteria metallica, di	
	lavori di sicurezza e segnaletica stradale orizzontale e ver-	
	ticale; l'installazione di manufatti in metallo, legno pla-	
	stica materiali lapidei e vetrosi; di lavori di impermeabi-	
	lizzazione; la realizzazione, gestione e manutenzione di im-	
	pianti tecnologici e speciali in genere, e più precisamente	
	di impianti termici di ventilazione e condizionamento, im-	
	pianti igienici, idrosanitari e del gas, impianti elettrici	
	interni ed esterni, impianti telefonici, radio-telefonici, di	
	telecomunicazioni e simili, impianti di illuminazione, im-	
	pianti di ascensori, scale mobili e trasportatori in genere,	
	impianti di trasporto pneumatici, impianti di sollevamento,	
	impianti antincendio, impianti per la produzione e la distri-	
	buzione di energia; l'esecuzione di tutti i lavori di impian-	
	tistica previsti dalla Legge 46/90 e successive modifiche ed	
	integrazioni;	
	b) la gestione di impianti per il riutilizzo e la rigenera-	
	zione dei residui derivanti dai cicli di produzione, di lavo-	
	razione e di consumo, la gestione di impianti per lo smalti-	
	mento, riutilizzo e rigenerazione dei rifiuti solidi urbani,	
	speciali, tossici e nocivi, di impianti di recupero e di	
	riutilizzo di scarti di edilizia e di materiali inerti in ge-	
	nere; di impianti di incenerimento, inertizzazione, innocuiz-	
	zazione, trattamento e stoccaggio di rifiuti in genere; im-	
	pianti di depurazione dei liquami; la commercializzazione dei	

	derivati e dei sottoprodotti rinvenienti dai processi di tra-	
	sformazione, lavorazione, consumo o di riutilizzo dei rifiuti	
	in genere; l'attività che attiene alla raccolta differenziata	
	dei rifiuti, compresa la loro commercializzazione; l'attività	
	di autotrasporto di rifiuti in genere per conto proprio o di	
	terzi; l'attività di spazzamento strade ed aree pubbliche;	
	c) l'esecuzione di lavori di pulizia, disinfezione, derat-	
	tizzazione, sanificazione, bonifica e difesa ambientale, ser-	
	vizi di manutenzione del verde urbano, degli arredi urbani e	
	della segnaletica stradale;	
	d) l'attività di facchinaggio svolta anche con l'ausilio di	
	mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche	
	comprensivo delle attività preliminari e complementari alla	
	movimentazione delle merci e dei prodotti, l'esecuzione di	
	traslochi; l'attività di guardiania, portierato e vigilanza	
	non armata anche per conto di Enti pubblici;	
	e) l'attività di trasporto di persone o di merci per conto	
	proprio o di terzi il cui esercizio sia effettuato personal-	
	mente dai soci su mezzi dei quali i soci stessi o la coopera-	
	tiva risultino proprietari o detentori a qualsiasi titolo;	
	attività preliminari e complementari e ausiliarie quali il	
	rimessaggio, il deposito di cose e merci, i servizi di carico	
	e scarico e distribuzione (compresi scavo e preparazione ma-	
	teriale da trasportare, montaggio e smontaggio, rimozione	
	forzata di veicoli a mezzo carri attrezzi, guardianaggio e	

	simili);	
	f) la gestione di parcheggi per conto di Enti pubblici e	
	privati.	
	La cooperativa potrà inoltre:	
	- partecipare ad aste giudiziarie, gare di appalto e licita-	
	zioni private nel settore di operatività;	
	- assumere partecipazioni ed interessenze in altre cooperati-	
	ve, società, consorzi, enti pubblici e privati, associazioni	
	temporanee d'impresa, nel settore di operatività;	
	- esercitare tutte le attività previste dall'oggetto sociale	
	in Italia ed all'estero;	
	- stipulare contratti di affiliazione commerciale e di con-	
	cessione;	
	- accedere a tutte le forme di finanziamento agevolato previ-	
	ste dalle vigenti normative nazionali e comunitarie.	
	La cooperativa, per l'attuazione dell'oggetto sociale, potrà	
	compiere operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed	
	immobiliari, finanziarie connesse alle attività principali,	
	nonchè assumere partecipazioni in altre imprese, enti, so-	
	cietà e consorzi la cui attività sia analoga, affine o con-	
	nessa con la propria, ai sensi e nei limiti di legge, ma sem-	
	pre che non ne risulti modificato l'oggetto sociale e comun-	
	que come attività non prevalente, ma esclusivamente accesso-	
	ria e strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, nè	
	rivolta nei confronti del pubblico, nel rispetto delle dispo-	

	sizioni dettate in materia dal D.L. 385/1993 e con esclusione	
	delle attività di cui al D.Lgs. 58/1998.	
	Per il conseguimento del suo oggetto, la cooperativa potrà	
	avvalersi di tutte le agevolazioni previste da norme vigenti	
	e future, nazionali, regionali e comunitarie ed in particola-	
	re potrà ricorrere a qualsiasi strumento legislativo che con-	
	tempi finanziamenti e/o agevolazioni fiscali, tributarie e	
	di ogni altro genere per le imprese operanti nel Mezzogiorno	
	d'Italia.	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa si	
	avvale delle prestazioni lavorative dei propri soci, salvo il	
	ricorso a collaborazioni esterne nei casi in cui se ne pre-	
	senti l'esigenza.	
	La cooperativa potrà effettuare raccolta di prestiti dai soli	
	soci, nei limiti e secondo i criteri fissati dalla legge e	
	dai regolamenti in materia.	
	Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con	
	apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.	
	Viene espressamente precisato dai costituenti che:	
	a) le attività di cui al presente oggetto sociale verranno	
	svolte impiegando razionalmente e produttivamente le presta-	
	zioni lavorative dei soci, secondo le capacità professionali	
	e le attitudini personali di ognuno, anche utilizzando il la-	
	voro di persone socialmente svantaggiate, di tossicodipenden-	
	ti e di disabili, il tutto avvalendosi di tutte le provviden-	

	ze, gli incentivi e le agevolazioni della Comunità Europea,	
	dello Stato, della Regione e di altri Enti;	
	b) conformemente a quanto statuito dalla normativa vigente,	
	le attività riconducibili all'art.1, comma uno, lettera b),	
	della legge 381/91 potranno essere effettivamente esercitate	
	dalla compagine sociale esclusivamente previa acquisizione,	
	ad opera della compagine medesima, dei requisiti soggettivi	
	richiesti, dalla stessa fonte normativa sopra citata, ai fini	
	della qualificazione di una società cooperativa come "coope-	
	rativa sociale" di tipo B (le persone svantaggiate di cui al-	
	l'art.4, comma uno, della legge 381/91 devono costituire al-	
	meno il 30% dei lavoratori della cooperativa).	
	4.6 La Cooperativa favorirà, altresì, ogni inserimento in at-	
	tività di lavoro pubblico e privato, nel precipuo scopo di	
	contribuire alla formazione dei soci, instaurando rapporti	
	anche con altri enti cooperativi similari, promuovendo e par-	
	tecipando alla formazione di consorzi di integrazione opera-	
	tiva.	
	Per tutte le attività in ordine alle quali si rendesse neces-	
	sario l'apporto di professionisti muniti dei necessari titoli	
	abilitativi, la cooperativa si avvarrà dell'opera di detti	
	professionisti.	
	4.7 Per la realizzazione delle attività sopra elencate saran-	
	no in ogni caso rispettate, le seguenti condizioni:	
	a) le tipologie di svantaggio e/o le aree di intervento, come	

	sopra indicate, saranno tali da richiedere come essenziali le	
	attività coordinate che si andranno a realizzare, per l'effi-	
	cace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperati-	
	ve sociali di cui all'art.1 della legge 381/91;	
	b) l'organizzazione amministrativa della cooperativa dovrà	
	assicurare la netta separazione delle gestioni relative alle	
	attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle	
	agevolazioni concesse dalla normativa vigente, con riferimen-	
	to espresso alle lettere "A" e "B" dell'art.1 della legge	
	381/91.	
	4.8 La società cooperativa potrà operare anche con terzi.	
	ART. 5	
	SOCI	
	5.1 Il numero dei soci è illimitato, ma non potrà mai essere	
	inferiore al numero minimo previsto dalla legislazione vigen-	
	te.	
	Possono essere soci coloro che esercitano arti, mestieri,	
	professioni od attività inerenti allo scopo della cooperativa	
	e che, per la loro attitudine, capacità o specializzazione	
	professionale, possano cooperare all'esercizio dell'impresa	
	sociale ed al suo sviluppo, usufruendo dei servizi e delle	
	prestazioni da questa resa a favore dei soci.	
	La partecipazione alla vita sociale non è fornita del requi-	
	sito della temporaneità.	
	Ciascuno dei soci vanta il diritto di voto per la nomina di	

	organi direttivi della società, per l'approvazione e le modi-	
	ficazioni dei patti sociali, nonché ai fini della predisposi-	
	zione di regolamenti.	
	E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed am-	
	ministrativi nel numero strettamente necessario al buon fun-	
	zionamento dell'Ente e comunque in numero mai superiore ai	
	limiti stabiliti dalla legge.	
	5.2 L'ammissione di un nuovo socio, la quale non determina	
	modificazione dei presenti patti sociali, è fatta con delibe-	
	razione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessa-	
	to ad entrare a far parte della compagine sociale, nel ri-	
	spetto delle condizioni, modalità e termini previsti dal-	
	l'art.2528 cod.civ..	
	5.3 Ai sensi dell'art. 2527 cod.civ., non possono divenire	
	soci coloro che esercitino in proprio imprese identiche od	
	affini con quella della cooperativa.	
	5.4 I soggetti svantaggiati di cui all'art. 4 legge n.	
	381/1991, devono ricoprire almeno il 30% dei lavoratori occu-	
	pati in Cooperativa; gli stessi, compatibilmente con il loro	
	stato soggettivo, devono rivestire la qualità di soci.	
	5.5 Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui	
	all'articolo 2 della più volte menzionata legge 8 novembre	
	1991, n. 381; essi presteranno la loro attività gratuitamen-	
	te. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposi-	
	ta sezione del libro dei soci, il loro numero non può supera-	

	re la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci coopera-	
	tori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla ba-	
	se di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità	
	dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari pos-	
	sono essere utilizzate in misura complementare e non sostitu-	
	tiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professio-	
	nali.	
	5.6 Possono essere, altresì, ammessi a far parte della Coope-	
	rativa, ai sensi dell'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.	
	59, nonché dell'art. 2548 cod.civ., soci sovventori, persone	
	fisiche e/o giuridiche, in conformità alle previsioni di cui	
	all'art.11 della legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	La Cooperativa, all'uopo, garantisce la promozione di fondi	
	destinati allo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione	
	o il potenziamento aziendale, i quali verranno costituiti ed	
	alimentati dai conferimenti dei soci sovventori.	
	I conferimenti stessi potranno avere ad oggetto denaro, beni	
	mobili ed immobili, crediti e contratti. Le partecipazioni	
	dei soci sovventori potranno, pertanto, essere caratterizzate	
	dall'esecuzione di prestazioni accessorie consistenti in pre-	
	stazioni diverse dalla dazione di denaro.	
	I soci sovventori verranno iscritti in un'apposita sezione	
	del libro dei soci.	
	I soci sovventori vanteranno quote nominative liberamente	

	trasferibili, fatta salva l'ipotesi di quote caratterizzate	
	dalla presenza delle suindicate prestazioni accessorie, il	
	trasferimento delle quali sarà subordinato al previo gradi-	
	mento espresso, per iscritto, dal Consiglio di Amministrazione.	
	In caso di mancato gradimento, il quale dovrà essere giu-	
	stificato e non legato al merum arbitrium, il Consiglio stes-	
	so provvederà ad indicare altro soggetto acquirente ad esso	
	gradito. Il socio sovventore il quale intenda trasferire le	
	azioni deve comunicare, a mezzo lettera raccomandata a/r, al	
	Consiglio di Amministrazione, il proposto acquirente ed il	
	Consiglio ha facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione.	
	L'assegnazione materiale delle quote destinate ai soci sov-	
	ventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'as-	
	semblea ordinaria con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale diritto di opzione dei soci cooperatori sulle	
	azioni emesse;	
	c) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote di spettanza dei	
	soci sovventori, fermo restando che il tasso di remunerazione	
	non può, comunque, essere maggiorato in misura superiore al	
	2% (due per cento) rispetto a quello stabilito per i soci or-	
	dinari.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori, laddove essi venissero	

	muniti del diritto di voto, non devono superare il terzo dei	
	voti spettati a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi il predetto limite,	
	i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il nume-	
	ro massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il nu-	
	mero di voti da essi espressi.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali	
	ai sensi della precedente lettera c), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite d'esercizio, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in propor-	
	zione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai so-	
	ci ordinari.	
	La deliberazione stabilisce, altresì, i compiti che vengono	
	assegnati al Consiglio di Amministrazione inerenti all'effettiva	
	assegnazione delle quote.	
	I soci sovventori possono essere nominati amministratori,	
	fermo restando che la maggioranza degli amministratori deve	
	essere costituita da soci cooperatori.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod.civ., ai soci	
	sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso	
	il termine minimo di durata del conferimento eventualmente	
	statuito dall'assemblea in sede di avvenuta assegnazione delle	
	quote di partecipazione.	

	In tale ultimo caso, come pure nell'ipotesi di scioglimento	
	della Cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente	
	al valore nominale, eventualmente rivalutato, ai sensi di	
	legge.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto,	
	ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate per i	
	soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rap-	
	porto, con la debita eccezione delle disposizioni concernenti	
	i requisiti di ammissione e le cause d'incompatibilità.	
	5.7 Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia discipli-	
	nata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, sia co-	
	operatori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del con-	
	seguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi	
	di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.	
	5.8 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti da-	
	ti ed elementi:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio,	
	cittadinanza;	
	b) precisazione dell'effettiva attività di lavoro;	
	c) ammontare del capitale sociale che si propone di sotto-	
	scrivere che non dovrà comunque essere inferiore ad euro	
	25,00 (venticinque), nè superiore al limite massimo fissato	
	dalla legge;	
	d) versamento della tassa di ammissione;	

	e) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regola-	
	menti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi	
	sociali;	
	f) dichiarazione della propria volontà di assumere una delle	
	seguenti qualifiche:	
	f.1) socio cooperatore prestatore di lavoro,	
	f.2) socio cooperatore volontario di cui all'articolo 2 della	
	Legge 8 novembre 1991 n. 381;	
	f.3) socio sovventore;	
	La domanda di ammissione da parte del socio sovventore perso-	
	na giuridica dovrà contenere:	
	1) denominazioni o ragione sociale, sede, attività;	
	2) delibera di autorizzazione con indicazione della persona	
	fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o persona	
	giuridica;	
	3) caratteristiche ed entità degli associati;	
	4) ammontare sul capitale sociale che si propone di sotto-	
	scrivere comunque per un importo complessivo non inferiore ad	
	euro 1,00 (uno);	
	5) versamento della tassa di ammissione;	
	6) alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia	
	dello Statuto e la delibera di autorizzazione.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui innanzi e l'inesistenza delle cause di incompatibilità	
	di cui al precedente punto 5.3, delibera sulla domanda.	

	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata	
	nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano	
	stati effettuati i versamenti di cui all'articolo sette.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera	
	diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata, purchè accompagnata dal	
	contemporaneo versamento della tassa di ammissione. In tal	
	caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.	
	Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con	
	la società, è quello risultante dal libro dei soci.	
	Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazio-	
	ne dei dati previsti dal presente articolo.	
	ART. 6	
	PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE	
	6.1 Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale, variabile e costituito dai conferi-	
	menti dei soci e dai conferimenti eventualmente imputabili a	
	capitale effettuati dai sottoscrittori di strumenti finanzia-	
	ri;	
	b) dalla riserva legale, formata mediante accantonamento de-	
	gli utili annuali ad essa devoluti e dalle quote sociali e-	
	ventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ovve-	
	ro agli eredi e legatari del socio defunto;	
	c) da eventuali riserve straordinarie concretatesi nel ri-	

	spetto delle normative vigenti, con le sole somme versate dai	
	soci;	
	d) dai proventi derivanti da atti di liberalità provenienti	
	da soggetti pubblici e privati, anche non soci;	
	e) da eventuali altre riserve create dall'organo assembleare;	
	f) da ogni altro fondo e/o accantonamento, costituito a co-	
	pertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;	
	g) dal fondo per lo sviluppo tecnologico ed il potenziamento	
	aziendale, formato anche dai conferimenti dei soci sovventori.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti	
	delle quote e delle azioni sottoscritte.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la	
	vita sociale.	
	ART. 7	
	CAPITALE SOCIALE	
	7.1 Il capitale sociale è variabile, suddiviso in quote aven-	
	ti valore minimo secondo le disposizioni di legge vigenti al	
	tempo della sottoscrizione.	
	7.2 Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere	
	versato in più soluzioni e più precisamente:	
	a) almeno il 30% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Am-	
	ministrazione e, in difetto, in quattro rate mensili.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante con-	

	ferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di	
	conferimento si applicano le disposizioni in materia previste	
	dal codice civile.	
	ART. 8	
	QUOTE SOCIALI	
	8.1 Le quote non possono essere cedute con effetto verso la	
	società se la cessione non è autorizzata dall'organo ammini-	
	strativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo a mezzo invio lettera	
	raccomandata, anche a mano, con dichiarazione comprovante	
	l'avvenuto ricevimento.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimen-	
	to della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato.	
	Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione può proporre opposizione al Tribu-	
	nale del luogo in cui trovasi ubicata la sede legale della	
	società.	

	8.2 Il socio che non esegue, in tutto ovvero in parte, il pagamento delle quote sottoscritte può, previa intimazione da parte degli amministratori, essere escluso a norma dell'art. 2533 cod.civ..	
	ART. 9	
	RECESSO	
	9.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:	
	a) il cambiamento dell'oggetto della società;	
	b) la trasformazione della società;	
	c) la fusione e la scissione della società;	
	d) la revoca dello stato di liquidazione;	
	e) il trasferimento della sede legale della società all'estero;	
	f) il compimento di operazioni tali da comportare una sostanziale modificazione dell'oggetto della società;	
	g) il compimento di operazioni tali da determinare una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, quarto comma, cod.civ..	
	Il diritto di recesso spetta, inoltre, in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.	
	9.2 Il socio il quale intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a/r da inviarsi entro quindici (15) giorni dall'iscrizione nel competente Registro delle Imprese o, se	

	non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni	
	dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione	
	delle generalità del socio recedente e del domicilio ai fini	
	delle comunicazioni inerenti al procedimento.	
	Se la circostanza che legittima il recesso è diverso da una	
	decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta (30)	
	giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.	
	L'organo amministrativo è tenuto a comunicare alla compagine	
	sociale i fatti che possono dare luogo all'esercizio del re-	
	cesso entro trenta (30) giorni dalla data in cui ne è venuto	
	a conoscenza.	
	Il recesso, il quale non può essere parziale, si intende e-	
	sercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla	
	sede legale della società ed ha effetto con la chiusura del-	
	l'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in ca-	
	so contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere	
	fatta annotazione nel libro dei soci.	
	9.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercita-	
	to, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera	
	che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della	
	società.	
	ART. 10	
	MORTE DEL SOCIO	
	10.1 In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla	

	liquidazione della quota secondo le disposizioni del succes-	
	sivo art.11).	
	10.2 E' espressamente consentito agli eredi provvisti dei re-	
	quisiti per l'ammissione alla società di subentrare nella	
	partecipazione del socio deceduto, previo consenso della mag-	
	gioranza della compagine sociale superstite; in caso di plu-	
	ralità di eredi, costoro debbono provvedere alla nomina di un	
	rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la	
	società acconsenta alla divisione.	
	ART. 11	
	LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI	
	11.1 I soci che recedono dalla società, nonchè gli eredi del	
	socio deceduto, salvo quanto innanzi precisato, hanno diritto	
	di ottenere il rimborso della partecipazione in proporzione	
	del patrimonio sociale e sulla scorta del bilancio dell'eser-	
	cizio in cui si sono verificati il recesso o la morte del so-	
	cio.	
	Esso, a tale scopo, è determinato dall'organo amministrativo	
	tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento	
	della dichiarazione di recesso e, in particolare, tenendo	
	conto della situazione patrimoniale della società, della sua	
	redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da	
	essa posseduti, della sua posizione nel settore di mercato di	
	propria competenza e di qualsiasi altra circostanza e/o con-	
	dizione che viene normalmente presa in considerazione ai fini	

	della determinazione del valore delle partecipazioni societa-	
	rie; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tra-	
	mite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale	
	di Benevento, su istanza della parte più diligente, applican-	
	do, in tale evenienza, l'art.1349, primo comma, cod.civ..	
	11.2 Il rimborso delle partecipazioni per le quali è stato e-	
	sercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro	
	sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.	
	ART. 12	
	ESCLUSIONE	
	12.1 Con decisione da assumersi in assemblea, con il voto fa-	
	vorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza asso-	
	luta del capitale sociale, può essere escluso per giusta cau-	
	sa il socio che:	
	a) sia dichiarato interdetto od inabilitato, con provvedimen-	
	to giurisdizionale definitivo;	
	b) sia sottoposto a procedura concorsuale;	
	c) risulti gravemente inadempiente agli obblighi derivanti	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	d) risulti mancante o abbia perduto i requisiti previsti per	
	la partecipazione alla società;	
	e) senza preventiva autorizzazione dell'organo amministrativo	
	prenda parte ad imprese che abbiano interessi o svolgano at-	
	tività contrastanti con quelle perseguite dalla società.	

	Il socio può, altresì, essere escluso ai sensi degli	
	artt.2286, 2287, primo comma, e 2531 cod.civ..	
	12.2 Ai fini della valida costituzione dell'assemblea e onde	
	consentire il calcolo della maggioranza richiesta non si tie-	
	ne conto della partecipazione del socio della cui esclusione	
	si tratta, al quale non spetta, pertanto, neppure il diritto	
	di intervento in assemblea.	
	12.3 Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni	
	dettate in tema di liquidazione del socio recedente di cui al	
	precedente art. 11), restando esclusa la possibilità di li-	
	quidazione mediante la riduzione del capitale sociale.	
	12.4 La deliberazione di esclusione deve essere notificata al	
	socio escluso e l'esclusione sarà destinata ad avere effetto	
	decorsi trenta (30) giorni dalla notifica suddetta. Entro	
	questo termine il socio escluso ha facoltà di fare opposizio-	
	ne innanzi al Tribunale competente per territorio.	
	12.5 Lo scioglimento del rapporto sociale determina la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART. 13	
	RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI	
	13.1 Il socio che cessa di far parte della compagine sociale	
	risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non	
	versati per il tempo di un anno dal giorno in cui il recesso,	
	l'esclusione o la cessione della quota si è verificata.	
	13.2 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso-	

	ciativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio u-	
	scente è obbligato verso quest'ultima nei limiti di quanto	
	abbia ricevuto per la liquidazione della quota.	
	13.3 Con le stesse modalità e per lo stesso termine sono re-	
	sponsabili nei confronti della società gli eredi del socio	
	defunto.	
	ART. 14	
	CREDITORE PARTICOLARE DEL SOCIO	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura	
	la società, non può agire esecutivamente sulla quota del me-	
	desimo.	
	ART. 15	
	COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA	
	15.1 L'assemblea ordinaria decide sulle materie riservate al-	
	la propria competenza dalla normativa vigente, dai presenti	
	patti sociali, nonché sugli argomenti che uno o più ammini-	
	stratori ovvero tanti soci tali da rappresentare un terzo del	
	capitale sociale sottopongano alla sua approvazione.	
	In ogni caso risultano essere riservate alla competenza del-	
	l'assemblea ordinaria:	
	a) l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori as-	
	sembleari;	
	b) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	c) la nomina e la revoca dei componenti il consiglio di ammi-	
	nistrazione;	

	d) la nomina, nei casi previsti dall'art.2477, secondo e terzo comma, cod.civ., dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;	
	e) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;	
	f) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.	
	L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, e/o laddove specifiche esigenze lo richiedano entro un termine superiore ai sensi dell'art.2364 cod.civ.;	
	essa dovrà, inoltre, essere convocata su richiesta scritta da almeno un quinto dei soci e diretta al consiglio di amministrazione.	
	ART. 16	
	COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA	
	16.1 Sono riservate alla competenza dell'assemblea straordinaria:	
	a) le modificazioni dei patti sociali;	
	b) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;	
	c) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;	
	d) la proposta di ammissione a procedure concorsuali;	

	e) la decisione circa l'emissione di strumenti finanziari;	
	f) le altre materie ad essa riservate dalla legge o dai pre-	
	senti patti sociali.	
	ART. 17	
	CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	
	17.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo ammini-	
	strativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia ov-	
	vero nell'ambito del territorio di una nazione appartenente	
	all'Unione Europea.	
	Nell'ipotesi di impossibilità di tutti gli amministratori o	
	di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal col-	
	legio sindacale, se nominato, oppure anche da uno dei compo-	
	nenti della compagine sociale.	
	17.2 La convocazione è effettuata dal presidente del consi-	
	glio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori,	
	mediante avviso contenente il luogo, il giorno, l'ora previ-	
	sta per l'adunanza e gli argomenti da trattare, nonchè l'e-	
	ventuale fissazione di una seconda convocazione, purchè in un	
	giorno diverso da quello convenuto per la prima convocazione,	
	fatto pervenire a tutti i soci, almeno otto giorni prima di	
	quello fissato per l'adunanza, a mezzo di lettera raccomanda-	
	ta, anche a mano, con dichiarazione comprovante l'avvenuto	
	ricevimento, inviata presso il domicilio dei singoli soci	
	quale risultante dal libro dei soci, o con altro valido stru-	
	mento cognitivo, comunque tale da assicurare la tempestiva	

	informazione sugli argomenti da trattare, quale il telefax,	
	la posta elettronica ed altri mezzi similari; in tale ultima	
	ipotesi l'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	
	che siano stati espressamente comunicati dal socio destina-	
	rio e che risultino dalla relativa annotazione effettuata sul	
	Libro dei Soci e, comunque, caratterizzato da comunicazione	
	comprovante l'avvenuta ricezione.	
	In ogni caso l'assemblea si considera validamente costituita	
	e la deliberazione s'intende adottata quando all'assemblea	
	medesima partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli am-	
	ministratori e sindaci sono presenti ovvero informati della	
	riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non parteci-	
	pano personalmente all'assemblea dovranno rilasciare apposita	
	dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della so-	
	cietà, nella quale dichiarano di essere informati della riu-	
	nione e di avere conoscenza di tutti gli argomenti posti al-	
	l'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli	
	stessi.	
	ART. 18	
	SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA	
	18.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di	
	amministrazione o dall'amministratore più anziano. In caso di	
	assenza o di impedimento di questi, fungerà da presidente il	

	socio designato dalla maggioranza degli intervenuti.	
	L'assemblea, laddove la funzione verbalizzante non sia attri-	
	buita ad un Notaio, nomina un segretario, anche non socio, e,	
	se del caso, due scrutatori, scegliendoli anche tra non soci.	
	18.2 La constatazione della legittima costituzione dell'as-	
	semblea è verificata dal presidente, al quale compete, peral-	
	tro, il controllo della documentazione all'uopo predisposta e	
	delle eventuali deleghe, con facoltà di acquisire detta docu-	
	mentazione agli atti della società, la direzione ed il rego-	
	lamento dello svolgersi dell'adunanza, nonché l'accertamento	
	e la proclamazione dei risultati;	
	una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle de-	
	liberazioni assembleari non può essere contestata per asten-	
	sione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenu-	
	ti verificatosi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione.	
	Le votazioni dell'assemblea avvengono per alzata di mano o in	
	altro modo prescelto dall'assemblea medesima, ma mai per	
	scrutinio segreto.	
	ART. 19	
	DIRITTO DI VOTO	
	19.1 Non possono partecipare all'assemblea i soci morosi ed i	
	soci titolari di partecipazioni per le quali espresse dispo-	
	sizioni di legge sanciscano la sospensione del diritto di vo-	
	to.	
	19.2 Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che ri-	

	sultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.	
	19.3 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il	
	numero delle quote possedute.	
	19.4 I soci possono farsi rappresentare da altro socio me-	
	diate delega scritta.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci con	
	deleghe separate per ognuno di essi.	
	Fermi i limiti ed i divieti previsti dalla normativa vigente,	
	non possono comunque essere delegati i componenti del consi-	
	glio di amministrazione, i sindaci o i dipendenti della so-	
	cietà. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia	
	espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di	
	procuratore generale. Se la delega viene conferita per la	
	singola assemblea, essa ha effetto anche per le successive	
	convocazioni.	
	Il socio imprenditore individuale, ai sensi dell'art.2539,	
	ultimo comma, cod.civ., può farsi rappresentare nell'assem-	
	blea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e	
	dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	19.5 I soci hanno, altresì, la facoltà di avvalersi del voto	
	per corrispondenza, il quale è disciplinato come segue:	
	a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano	
	fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da	
	annotare sul libro dei soci;	
	b) l'organo sociale ovvero il Tribunale che provvedono alla	

	convocazione dell'assemblea devono precisare, nella convoca-	
	zione medesima, se il voto per corrispondenza è ammesso,	
	l'indirizzo al quale trasmettere la scheda di voto ed il ter-	
	mine entro il quale la stessa deve pervenire;	
	c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati pre-	
	senti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria	
	scheda di voto;	
	d) il testo della delibera da approvare o delle diverse pro-	
	poste di delibera su cui votare deve essere riportato inte-	
	gralmente sulla scheda di voto;	
	e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione	
	della convocazione dell'assemblea, la convocazione deve indi-	
	care con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere	
	le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei	
	termini necessari ai fini di un esercizio informato del di-	
	ritto di voto;	
	f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:	
	- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di ve-	
	rificare che sussista il quorum costitutivo;	
	- al momento dell'espressione del voto da parte dei soci, al	
	fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;	
	g) il voto espresso per corrispondenza resta segreto sino al-	
	l'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità an-	
	che per le successive convocazioni dell'assemblea medesima;	
	h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno con-	

	servate agli atti sociali;	
	i) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre di-	
	sporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere	
	assunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti	
	o dissenzianti nell'esercizio dei propri diritti.	
	ART. 20	
	QUORUM ASSEMBLEARI	
	20.1 L'assemblea è regolarmente costituita con	
	la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà	
	del capitale sociale e delibera validamente a maggioranza as-	
	soluta. Nei casi previsti dal precedente art.16), lettere a)	
	e b), è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci	
	che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.	
	20.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione	
	scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le	
	decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rap-	
	presentino la maggioranza del capitale sociale.	
	20.3 Per introdurre, modificare o sopprimere diritti di com-	
	petenza dei singoli soci ai sensi dell'art.2468, terzo comma,	
	cod.civ. è necessario il voto favorevole di tanti soci tali	
	da rappresentare la maggioranza del capitale sociale, salvo	
	in ogni caso il diritto di recesso spettante ex lege in capo	
	al socio interessato dalla deliberazione, diritto da eserci-	
	tarsi nel rispetto delle modalità fissate nel precedente	
	art.9).	

	Restano salve le altre disposizioni di legge o dei presenti	
	patti sociali le quali, per particolari decisioni, richiedono	
	diverse specifiche maggioranze.	
	ART. 21	
	VERBALE DELL'ASSEMBLEA	
	Le deliberazioni dell'assemblea straordinaria devono constare	
	da verbale sottoscritto dal presidente e dal Notaio, se ri-	
	chiesto dalla normativa vigente.	
	Il verbale deve indicare la data di svolgimento dell'assem-	
	blea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il	
	capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare	
	le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consenti-	
	re, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevo-	
	li, astenuti o dissenzienti.	
	Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci,	
	le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubbli-	
	co, dovrà essere trascritto, senza indugio ed a cura dell'or-	
	gano amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci. E-	
	ventuali impugnative debbono essere presentate nei modi e	
	termini di legge.	
	ART. 22	
	ASSEMBLEE SEPARATE E SPECIALI	
	Viene espressamente stabilito che, ricorrendone i requisiti	
	richiesti dalla normativa vigente, potranno svolgersi assem-	

	blee separate disciplinate dall'art.2540 cod.civ., nonchè e-	
	ventuali assemblee speciali tra i possessori di strumenti fi-	
	nanziari nel rispetto delle modalità di cui all'art.2541	
	cod.civ.	
	La procedura delle assemblee speciali è disciplinata dalle	
	norme contenute nei presenti patti sociali con riferimento	
	all'assemblea della società.	
	ART. 23	
	AMMINISTRAZIONE	
	23.1 La società è amministrata da un consiglio di amministra-	
	zione composto da due o più membri, scelti esclusivamente tra	
	i soci, secondo il numero determinato dalla compagine sociale	
	all'atto della nomina.	
	23.2 Non possono essere nominati alla carica di amministrato-	
	re e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovino	
	nelle condizioni previste dall'art.2382 cod.civ.	
	Gli amministratori sono tenuti ad uniformarsi al divieto di	
	concorrenza di cui all'art.2390 cod.civ e sono rieleggibili.	
	23.3 I membri dell'organo amministrativo restano in carica	
	sino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che	
	verrà stabilito dai soci all'atto della nomina.	
	Nell'ipotesi di nomina sino a revoca o dimissioni, è consen-	
	tita la revoca degli amministratori ad opera dei soci in ogni	
	tempo e senza necessità di alcuna motivazione e/o giusta cau-	
	sa.	

	23.4 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.	
	23.5 In seno al consiglio di amministrazione, si provvede all'elezione tra i suoi membri di un presidente, ove questi non sia stato nominato dai soci in occasione della nomina e, eventualmente, anche di un vicepresidente in grado di sostituire il primo nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.	
	ART. 24	
	DECISIONI DEGLI AMMINISTRATORI	
	24.1 Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	24.2 A tal fine il consiglio di amministrazione:	
	- viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza, e in caso di urgenza con telegramma o fax da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno;	
	- si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea.	

	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza convocazione formale, quando intervergono tutti i	
	consiglieri in carica e i sindaci, se nominati, sono presenti	
	o informati della riunione.	
	24.3 Il consiglio di amministrazione delibera validamente con	
	la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in	
	carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In ca-	
	so di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può	
	essere dato per rappresentanza.	
	24.4 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adot-	
	tate ai sensi del presente articolo sono constatate da verba-	
	le sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verba-	
	le, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere tra-	
	scritto nel Libro delle decisioni degli amministratori.	
	ART. 25	
	POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO	
	25.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o	
	i presenti patti sociali riservano espressamente ai soci.	
	25.2 Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o	
	parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'arti-	
	colo 2381 c.c., ad un comitato esecutivo composto da alcuni	
	dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti,	
	anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'ammini-	
	stratore o gli amministratori delegati, potranno compiere	

	tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione	
	che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di am-	
	ministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nel-	
	la delega stessa.	
	25.3 L'organo amministrativo può nominare direttori, diretto-	
	ri generali, institori o procuratori per il compimento di de-	
	terminati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.	
	ART. 26	
	RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'	
	26.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del	
	medesimo, nonchè ai consiglieri dotati di poteri delegati,	
	nei limiti delle deleghe loro conferite.	
	La rappresentanza stessa spetta anche al vice presidente del	
	consiglio di amministrazione, se nominato, nei casi di assen-	
	za od impedimento del presidente. Nei confronti dei terzi, in	
	tal caso, il compimento dell'atto da parte del vice presiden-	
	te certifica l'assenza o l'impedimento del presidente.	
	26.2 La rappresentanza sociale compete, altresì, ai diretto-	
	ri, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori	
	nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo	
	all'atto della nomina.	
	ART. 27	
	COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI	
	27.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese so-	
	stenute per ragioni del loro ufficio.	

	27.2 Gli amministratori vengono espressamente esonerati dal	
	prestare cauzione.	
	ART. 28	
	CONTROLLO DEI SOCI	
	I soci, i quali non siano in mora per la mancata esecuzio-	
	ne dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni	
	contratte con la società, esercitano i poteri di controllo	
	diretto loro attribuiti dalla legge.	
	ART. 29	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi	
	ai sensi del precedente art.15), possono nominare il collegio	
	sindacale ovvero munirsi di un revisore cui viene affidato il	
	controllo contabile.	
	La designazione dell'organo di controllo è obbligatoria veri-	
	ficandosi le condizioni poste dall'art.2477 cod.civ..	
	Per la disciplina valgono le disposizioni normative stabilite	
	in materia.	
	Nell'ipotesi di designazione del collegio sindacale ovvero di	
	un revisore ad esso viene attribuito il controllo contabile	
	della società.	
	ART. 30	
	FUNZIONI	
	30.1 Il collegio sindacale, se nominato, esercita le funzioni	
	previste dall'art.2403 cod.civ.; esso è composto da tre mem-	

	bri effettivi, soci o non soci; devono, inoltre, essere nomi-	
	nati due sindaci supplenti.	
	30.2 I sindaci devono essere prescelti in ossequio dei prin-	
	cipi indicati dall'art.2397 cod.civ.	
	30.3 Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'as-	
	semblea.	
	30.4 Ai sindaci spetta il compenso stabilito dall'assemblea.	
	30.5 Qualora sia nominato, e laddove non sia obbligatoria la	
	nomina di un revisore contabile o di una società di revisio-	
	ne, il collegio sindacale esercita anche il controllo conta-	
	bile.	
	In tal caso esso deve essere integralmente costituito da re-	
	visori contabili iscritti nel Registro istituito presso il	
	Ministero della Giustizia.	
	30.6 Il controllo contabile sulla cooperativa è esercitato da	
	un revisore contabile o da una società di revisione iscritti	
	presso il Registro istituito presso il Ministero della Giu-	
	stizia, nominati e funzionanti ai sensi di legge, nei casi in	
	cui tale forma di controllo sia obbligatoria.	
	ART. 31	
	RELAZIONE ANNUALE SUL CARATTERE MUTUALISTICO DELLA SOCIETA'	
	L'organo amministrativo ed i sindaci, laddove nominati, in	
	occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, devono,	
	nelle relazioni prescritte dalla legge, indicare specificata-	
	mente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conse-	

	guimento dello scopo mutualistico; essi devono, altresì, do-	
	cumentare la condizione di prevalenza di cui all'art.2512	
	cod.civ. nella nota integrativa al bilancio, provvedendo ad	
	evidenziare contabilmente i parametri individuati nel-	
	l'art.2513 cod.civ.	
	ART. 32	
	REGOLAMENTO	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società	
	potrà essere disciplinato da uno o più regolamenti da compi-	
	larsi a cura dell'organo amministrativo e da approvarsi dal-	
	l'assemblea.	
	ART. 33	
	ESERCIZI SOCIALI e BILANCIO SOCIALE	
	33.1 Ciascun esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di o-	
	gni anno. Il primo esercizio si chiude alla data fissata al-	
	l'uopo nell'atto costitutivo.	
	33.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, il consiglio di am-	
	ministrazione o l'amministratore unico compilerà il bilancio	
	sociale da sottoporsi alla discussione ed all'approvazione	
	dell'assemblea dei soci, entro un termine non superiore a	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, sal-	
	va la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364	
	cod.civ.	
	ART. 34	

	UTILI	
	34.1 La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a	
	destinarli:	
	a) alla riserva legale, qualunque sia l'ammontare del fondo	
	relativo, nella misura non inferiore al trenta per cento	
	(30%);	
	b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione, nella misura e con le modalità previste dal-	
	la normativa vigente;	
	c) alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e	
	dello statuto;	
	d) alla riserva straordinaria;	
	e) alla remunerazione di eventuali strumenti finanziari, nel	
	rispetto dei limiti e con le modalità di cui infra;	
	f) alle altre riserve statutarie e volontarie.	
	34.2 Non è consentita la distribuzione di acconti sugli utili.	
	ART. 35	
	PREVALENZA DELLA MUTUALITA'	
	35.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria atti-	
	vità in prevalenza nell'ambito della mutualità. Ai sensi del-	
	l'art.2514 cod.civ., pertanto:	
	a) è fatto espresso divieto alla società di distribuire divi-	
	dendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni po-	
	stali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale sociale effettivamente versato;	

	b) è fatto espresso divieto alla società di remunerare gli	
	strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci coope-	
	ratori in misura superiore a due punti rispetto al limite	
	massimo previsto per i dividendi;	
	c) è vietato distribuire le riserve tra i soci operatori;	
	d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patri-	
	monio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i di-	
	videndi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione.	
	ART. 36	
	RISTORNI	
	36.1 In sede di approvazione del bilancio, su proposta del-	
	l'organo amministrativo, l'assemblea ha facoltà di deliberare	
	la ripartizione di ristorni ai soci mediante una o più delle	
	seguenti forme:	
	- erogazione diretta;	
	- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;	
	- emissione di strumenti finanziari.	
	36.2 I ristorni sono attribuiti ai soci operatori propor-	
	zionalmente alla quantità ed alla qualità degli scambi mutua-	
	listici.	
	36.3 I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati	
	da apposito regolamento, con la debita precisazione che la	
	qualità degli scambi mutualistici sarà riferita alla qualità	

	delle prestazioni lavorative dei soci.	
	36.4 I ristorni comunque erogati ai soci non potranno eccede-	
	re la misura stabilita dall'art.3 della Legge 3 aprile 2001,	
	n.142, ovvero da altra normativa di tempo in tempo vigente.	
	36.5 I divieti di distribuzione, anche in modo indiretto, di	
	utili ed avanzi di gestione, nonché di fondi, di riserve e/o	
	capitale sociale, durante la vita dell'organizzazione viene	
	meno soltanto nell'ipotesi in cui tali operazioni vengano	
	perfezionate a vantaggio di altre Organizzazioni Non Lucrati-	
	ve di Utilità Sociale che, per legge, patti sociali e/o rego-	
	lamenti, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.	
	ART. 37	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	37.1 La società si scioglie per le cause previste dalla leg-	
	ge, nonché per la perdita integrale del capitale sociale.	
	37.2 Lo scioglimento volontario della società è deliberato	
	dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la	
	modifica dei presenti patti sociali.	
	37.3 Nel caso di deliberazione dell'anticipato scioglimento,	
	nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento	
	previste dalla legge o dai presenti patti sociali, l'assem-	
	blea dei soci, con apposita decisione da adottarsi comunque	
	con le maggioranze previste per la modifica dei presenti pat-	
	ti sociali, stabilisce:	
	- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del	

	collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	- la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di coloro ai	
	quali spetta la rappresentanza della società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- i poteri dei liquidatori.	
	In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei	
	liquidatori, si applica la disposizione dell'art.2489	
	cod.civ..	
	37.4 La società può, in ogni momento, revocare lo stato di	
	liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimen-	
	to, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze	
	richieste per la modifica dei presenti patti sociali. Al so-	
	cio dissenziente compete il diritto di recesso. Per gli ef-	
	fetti della revoca si applica l'art.2487 ter cod.civ..	
	37.5 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assem-	
	blee e sugli organi amministrativi e di controllo si applica-	
	no, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.	
	37.6 In caso di scioglimento, la società è obbligata a devol-	
	vere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capita-	
	le sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione, nonchè ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Uti-	
	lità Sociale, sentito l'organismo di controllo di cui al-	
	l'art.3, comma centonovanta, della Legge 23 dicembre 1996,	
	n.662, organismo istituito con D.P.C.M. del 26 settembre	

	2000, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.	
	ART. 38	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	38.1 Qualsiasi controversia avente ad oggetto rapporti socia-	
	li promosse da o contro i soci, da o contro la cooperative,	
	da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o	
	contro i liquidatori verrà definita con una procedura di con-	
	ciliazione stragiudiziale, nel rispetto della disciplina di	
	cui al d.lgs. 28/2010 e relativi d.m. attuativi, amministrata	
	da un Organo di Conciliazione e Arbitrato iscritto al relati-	
	vo Registro presso il Ministero della Giustizia.	
	La procedura di conciliazione verrà attivata nel rispetto del	
	Regolamento di Conciliazione dell'Organismo che provvederà	
	alla nomina di un conciliatore neutrale ed imparziale.	
	Nel caso di insuccesso del tentativo di conciliazione, la	
	controversia sarà risolta con una procedura di arbitrato, ri-	
	tuale o irrituale e secondo diritto o equità, amministrata	
	sempre dallo stesso Organo di Conciliazione e Arbitrato che	
	provvederà, nel rispetto del relativo Regolamento di Arbitra-	
	to, alla nomina di un collegio o di un singolo arbitro.	
	ART. 39	
	CONTROLLI	
	Ai fini dell'individuazione delle norme disciplinanti la ma-	
	teria dei controlli si opera espresso rinvio a quanto conte-	
	nuto nella Sezione VI, Capo I, Titolo VI, del cod.civ..	

	ART. 40	
	RINVIO	
	Per tutto quanto non espressamente previsto dai presenti pat-	
	ti sociali, si applicano le normative vigenti del codice ci-	
	vile e della legislazione speciale.	
	- Le parti danno atto di essere state preventivamente infor-	
	mate circa gli elementi indicati nel D.Lgs. 30 giugno 2003	
	n.196 ed espressamente consentono che i dati forniti, relati-	
	vi allo svolgimento del rapporto contrattuale, siano trattati	
	e/o comunicati a terzi.	
	Le stesse parti dichiarano e si danno reciprocamente atto	
	che, in relazione al trattamento dei dati personali di cui	
	all'oggetto, esse hanno il diritto di conoscere, cancellare,	
	rettificare, aggiornare, integrare, i propri dati personali.	
	E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto che,	
	scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia	
	fiducia ed in parte integrato a mano da me Notaio su quindici	
	fogli per cinquantasette facciate fin qui, è stato da me No-	
	taio letto ai comparenti che lo approvano e meco lo sotto-	
	scrivono alle ore 18,50 (diciotto e minuti cinquanta).	
	F.to: BOVE MICHELANGELO	
	IERVOLINO LUIGI	
	IERVOLINO NICOLA	
	PAGANO Giuseppe	
	PARISI Vincenzo	